



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Area Tecnica Edilizia e Urbanistica

Prot. n. 6600

Campo nell'Elba, 10/05/2022

Sig. Montauti Roberto
Viale della Repubblica n° 328
57034 Campo nell'Elba (LI)

Geom. Dini Enrico
Via Roma n° 168
57034 Campo nell'Elba (LI)
enrico.dini@geopec.it

Alla Regione Toscana
Settore "Indirizzi per il Governo del Territorio"
regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici,
Artistici, Storici
ed Etnoantropologici
mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it

ALBO PRETORIO
SEDE

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 50/2022

Art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 s.m.i.

Pratica Edilizia n. 272/2019 – Sig. Montauti Roberto per conto della Cooperativa Corridoni
Immobile Ubicato a Campo nell'Elba – Loc. Pozzondoli - N.C.T Foglio 28 mapp. le
208/209/214/269/397/398 N.C.E.U foglio 28 mapp. le 546;

Rinnovo Autorizzazione paesaggistica n° 152/2011 per la coltivazione e sistemazione di una cava;
VISTA l'istanza presentata in data 13/11/2019 prot. n. 18317, P.E. n. 272/2019 dal Sig. Montauti Roberto
nato a Campo nell'Elba il 10/01/1953 residente a Campo nell'Elba in Via della Repubblica n. 328,
Cod. Fisc. MNT RRT 53A10 B553E;

in qualità di proprietario con la quale chiede l'Autorizzazione Paesaggistica per:

Rinnovo Autorizzazione paesaggistica n° 152/2011 per la coltivazione e sistemazione di una cava;
Immobile Ubicato a Campo nell'Elba – Loc. Pozzondoli - N.C.T Foglio 28 mapp. le
208/209/214/269/397/398 N.C.E.U foglio 28 mapp. le 546;

VISTO il Progetto e la Relazione Paesaggistica redatti dal Geom. Dini Enrico con studio professionale
a Campo nell'Elba (LI) in Via Roma n.168 - Cod. Fisc. DNI NRC 81D09 G912N;

VISTO che il progetto di cui sopra ricade in zona tutelata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte Terza – Beni
Paesaggistici;

DATO ATTO CHE:

- Il comma 4 dell'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 dispone che l'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo abilitativo (Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività) legittimante l'intervento urbanistico – edilizio;
- l'Autorizzazione Paesaggistica non costituisce diritto alcuno al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento edilizio;
- l'Autorizzazione Paesaggistica non sana stati di legittimità urbanistico – edilizia in caso di attestazioni non veritiere ne sarà data segnalazione agli organi competenti;

VISTO l'articolo 151 "Delega di funzioni relativa all'Autorizzazione Paesaggistica" della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 s.m.i.;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2019 con la quale veniva nominata la Commissione per il Paesaggio di cui all'articolo 153 della Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 s.m.i.;

VISTA la Relazione Paesaggistica ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12/12/2005 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'art. 153 comma 3 bis della L.R.T. n. 65/2014;

VISTO il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del **26/02/2020 verbale n. 6 ha espresso parere: FAVOREVOLE riconfermando le prescrizioni indicate dal M.I.B.A.C. Pisa Livorno con nota Prot. 3356/BN del 15/11/2011;**

VISTA la nota del **24/03/2020 prot. n. 4045** con la quale l'ufficio scrivente trasmetteva la documentazione di cui all'istanza sopra richiamata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa per l'espressione del parere vincolante ai sensi dell'articolo 146 comma 7 del D. L.gs. 42/2004 s.m.i.;

VISTA la Relazione Tecnica Illustrativa di cui l'articolo 146 comma 7 e 8 del D. L.gs. 42/2004 s.m.i.;

VISTO il preavviso di rigetto, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, con nota prot. Sabap 3521 del 24/03/2020 acclarata al protocollo comunale in data 30/06/2020 n. 8466, con le seguenti motivazioni:

"In relazione alla richiesta in oggetto, esaminata la documentazione integrativa pervenuta con nota prot. n.

7507 del 15/06/2020, ns. prot. n. 6406 del 16/06/2020, relativa alla richiesta di rinnovo di un'autorizzazione paesaggistica per la coltivazione di una cava di granito in area sottoposta a tutela ai sensi degli artt. 136 c. 1 lett. c) e d) e 142 c. 1 lett. c) ed f) del D. Lgs. 42/2004, considerato il Piano paesaggistico approvato con Deliberazione Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37, la Disciplina di Piano, l'Elaborato 8B Disciplina dei Beni paesaggistici, l'Allegato 4 Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive, il D.M.18/08/1952 G.U.205 del 1952, e la scheda d'ambito di paesaggio n. 16 Colline Metallifere e Elba, si osserva quanto segue.

Si precisa innanzitutto che non sono stati forniti tutti i chiarimenti richiesti con nota ns. prot. n. 5175 del 18/05/2020, ed in particolare:

- risulta pervenuta la Pronuncia di compatibilità ambientale n. 32 del 28/08/2013, ma non le informazioni richieste riguardo l'autorizzazione in essere, la durata e l'origine della proroga al 2024.

- non è stata prodotta un'analisi degli strumenti urbanistici comunali e delle relative previsioni per la cava

in esame, anche in considerazione della recente adozione del Piano Operativo e contestuale variante al Piano Strutturale del Comune di Campo nell'Elba con D.C.C. n. 65 del 18 dicembre 2019. L'elaborazione cartografica prodotta (Tav. A1) non è di chiara leggibilità per quanto riguarda le informazioni richieste.

- non sono state fornite informazioni relativamente allo stato di attuazione delle prescrizioni contenute

nell'autorizzazione paesaggistica.

- relativamente agli approfondimenti paesaggistici richiesti, non sono state fornite le elaborazioni previste

dall'Allegato 4 al PIT. Il progetto è carente di elaborazioni grafiche e fotografiche con valenza paesaggistica, e non sono stati correttamente individuati gli impatti sul paesaggio e sulle sue componenti, né confrontati con la Disciplina di Piano. L'elaborato pervenuto dal titolo "Verifica delle misure di salvaguardia del piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) della Toscana approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015" non analizza i contenuti richiesti, ma riporta esclusivamente la disciplina della scheda sistemi costieri n. 11 Elba e Isole Minori, relativa al vincolo paesaggistico ex art. 142 c. 1 lett. a), non pertinente per l'area in esame.

I valori espressi dal sito sono determinati sia dalle valenze paesaggistiche e naturalistiche connesse al crinale collinare, che domina la sottostante costa rocciosa e si pone in relazione di intervisibilità con il mare, sia dalla presenza del borgo di San Piero in Campo, di cui il sito costituisce parte del contesto storico, funzionale e visuale. La scheda d'ambito n. 16 menziona come emergenze visuali e storico-culturali da tutelare i borghi collinari che si stagliano in posizione dominante sui contrafforti e i balconi naturali dell'Isola d'Elba (le frazioni inerpicate di Campo nell'Elba) con scorci panoramici di alto valore paesaggistico e le numerose testimonianze storiche delle attività minerarie. La presenza di attività estrattive e minerarie, d'altro canto, è riconosciuta come principale criticità per gli ecosistemi rupestri e calanchivi (Invariante II). La Disciplina di Piano e la Disciplina dei Beni paesaggistici dedicano numerosi indirizzi e obiettivi alla necessità di tutelare la morfologia collinare, in particolare quando di valore panoramico, e il contesto territoriale dei borghi storici; vale la pena citare, tra gli altri, gli indirizzi e gli obiettivi maggiormente significativi:

- protezione di elementi geomorfologici che connotano il paesaggio, quali i crinali montani e collinari, unitamente alle aree di margine e ai bacini neogenici, evitando interventi che ne modifichino la forma fisica e la funzionalità strutturale (Disciplina di Piano, Articolo 7, punto d);
- tutela degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario (Disciplina di piano, art. 8);
- tutelare e valorizzare i caratteri identitari dei centri storici costieri e le loro relazioni fisiche e visive con il mare e l'arcipelago (Abachi regionali - Invariante III il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali – morfotipo 4.2 – indicazioni per le azioni);
- valorizzazione delle città e dei borghi storici e la salvaguardia del loro intorno territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle loro morfologie (Disciplina di piano, art. 9);
- tutelare l'alto valore del paesaggio costiero dell'Isola d'Elba, Pianosa, Montecristo e delle isole minori

costituito da peculiari caratteri geomorfologici delle coste rocciose, da un complesso ecosistema di

interesse conservazionistico e da un significativo patrimonio insediativo di valore storico e identitario (Scheda d'ambito n. 16, Obiettivo 4), attraverso:

4.4 - salvaguardare l'integrità storica e culturale dei centri e dei nuclei antichi e le visuali panoramiche da essi offerte, con particolare riferimento agli scorci panoramici di alto valore paesaggistico di Capoliveri, Marciana, Rio nell'Elba, delle frazioni inerpicate di Campo nell'Elba;

4.7 - tutelare, recuperare e valorizzare la rete dei sentieri e dei tracciati di crinale e lungo costa e le visuali panoramiche percepite verso il mare, le isole e la costa continentale.

- gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che (Elaborato 8B, art 8, prescrizione c):

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;

non sono ammessi gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano (Elaborato 8B art. art 11 prescrizioni);

- Salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono da e verso il mare (D.M.18/08/1952 G.U.205 del 1952, Obiettivo 4.a.1);

- Conservare l'integrità percettiva, la riconoscibilità e la leggibilità dei nuclei storici e delle emergenze storiche e architettoniche di alto valore iconografico, l'integrità percettiva degli scenari da essi percepiti e delle visuali panoramiche che riguardano tali insediamenti. (D.M.18/08/1952 G.U.205 del 1952, Obiettivo 4.a.2);

A parere di quest'Ufficio, l'attività estrattiva, alterando e riducendo la sommità del crinale, comporta un significativo detrimento dei valori paesaggistici dell'area, per la posizione dominante e panoramica, in relazione di intervisibilità con il mare e la fascia costiera, e per la prossimità con il borgo di San Piero in Campo e con testimonianze storiche e archeologiche, con le quali il sito potrebbe piuttosto essere messo in

a sistema nell'ambito dei percorsi escursionistici presenti e di fruizione del paesaggio in tutte le sue componenti.

Pertanto, valutata l'alterazione morfologica, percettiva e visiva legata all'attività estrattiva, e considerata la proposta in contrasto con la Disciplina del Piano paesaggistico e la Disciplina dei beni paesaggistici, questa Soprintendenza esprime parere contrario alla richiesta in oggetto.

In applicazione del comma 8 dell'art. 146 cit. e dell'art. 10 bis della legge 241/1990, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto a questa Soprintendenza, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale. I termini del procedimento sono interrotti e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Nel caso in cui non dovessero pervenire osservazioni, controdeduzioni oppure un'eventuale nuova soluzione progettuale, si provvederà comunque all'adozione del parere definitivo.";

PRESO ATTO del parere negativo definitivo, espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa Prot. Sabap. 3521 del 24/03/2020, acclarato al Protocollo generale comunale in data 11/08/2020 Prot. n° 10821, con le seguenti motivazioni:

"In relazione alla richiesta in oggetto, e facendo seguito al preavviso di rigetto emanato con nota ns. prot. n. 7062 del 30/06/2020, viste le osservazioni da parte dell'istante, pervenute in data 08/07/2020, ns. prot. n.

7463 del 09/07/2020, si rileva che:

- l'attività estrattiva è segnalata come dismessa nel PO comunale, che peraltro non ne prevede la

riattivazione. Pertanto la richiesta appare in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore.
- non sono stati prodotti gli approfondimenti paesaggistici richiesti nelle ns. precedenti note.
- la non visibilità dell'area di cava dal borgo di San Pietro osservata dall'istante non è risolutiva rispetto

alle criticità sollevate nel preavviso di rigetto, relative alle alterazioni morfologiche e percettive dell'attività

rispetto al paesaggio di pertinenza del borgo storico così come percepito nel suo insieme, anche in considerazione dell'elevata visibilità dal lato mare.

Pertanto, e per quanto già esposto nel preavviso di rigetto, questa Soprintendenza conferma il proprio parere contrario alla richiesta in oggetto.;"

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n° N. 00372/2021 REG.PROV.COLL. N. 01149/2020 REG.RIC. con la quale viene annullato il provvedimento definitivo di diniego n° 05/2020 prot. 11207 del 19/08/2020;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 s.m.i. con particolare riferimento alla Parte Terza – Beni Paesaggistici – Capo IV – Articolo 146 - Autorizzazione;

VISTA la Legge n.106/2011;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10/11/2014 s.m.i.;

VISTO gli elaborati grafici agli atti dell'ufficio Edilizia privata e demanio che costituiscono parte integrante del presente atto documento;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Relativa al progetto descritto in premessa, per le motivazioni e con le prescrizioni di cui al parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa riportato in premessa, in quanto ritenuto pregiudizievole ai fini della tutela ambientale, e compatibile rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e conforme alle prescrizioni ed alle misure di salvaguardia del Piano d'Indirizzo Territoriale, approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con deliberazione n. 72 del 24/07/2007 ed in particolare con la scheda paesaggio ambito 27 – sezione 3 – Isola d'Elba ed alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 32 del 16/06/2009 relativa all'Implementazione del Piano d'Indirizzo Territoriale per la disciplina paesaggistica ai soli fini di cui all'articolo 146;

DISPONE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale e l'invio del presente atto alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, alla Regione Toscana.

La presente Autorizzazione Paesaggistica è valida per un periodo di 5 (cinque) anni.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, comma 6-bis e 6-bis 1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica
Edilizia/Urbanistica e Demanio**
Ing. Carlo Alberto Ridi



